

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE PER L'ESERCENTE**Art. 1 - Oggetto dell'Accordo**

1.1 L'accordo di convenzionamento (di seguito "Accordo") tra un esercente (di seguito "Esercente") e CartaSi S.p.A (di seguito "Società") impegna, il primo, a fornire merci e/o servizi a chi sia titolare di una delle Carte di Pagamento di cui all'articolo 2 (di seguito "Titolare") e, la seconda, al pagamento all'Esercente delle forniture in tal modo dal medesimo effettuate il tutto nel rispetto delle modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

1.2 Ai fini della conclusione del presente Accordo, l'Esercente deve essere titolare di Conto Corrente presso una Banca sul quale sono regolate le operazioni oggetto del presente Accordo (di seguito "Conto Corrente").

Art. 2 - Caratteristiche delle Carte di Pagamento

Le Carte di Pagamento (di seguito "Carte" o "Carta") che l'Esercente deve accettare sono:

- carte contrassegnate da marchi: Visa, MasterCard, Visa Electron, V PAY, Maestro, MasterCard PayPass e, qualora valorizzati i relativi campi nel presente Accordo, le carte recanti i marchi JCB, China Union Pay;
- eventuali ulteriori Carte comunicate all'Esercente ai sensi del successivo art.14.

Art. 3 - Accettazione delle Carte

3.1 La Carta deve essere accettata dall'Esercente a condizione che:

- sia utilizzata per l'acquisto di beni e/o servizi che costituiscono oggetto della sua attività;
 - sia presentata entro il periodo di validità indicato sulla stessa e comunque mai oltre la scadenza;
 - sia contrassegnata da uno dei marchi di cui al precedente articolo 2;
 - non presenti abrasioni o alterazioni rilevabili con la particolare diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, 2° comma Cod. Civ.;
 - riporti la firma del Titolare nell'apposito spazio previsto sul retro della stessa;
 - non venga presentata da persona diversa dal Titolare, il cui cognome, nome e firma risultano dalla carta stessa.
- 3.2 In caso di accettazione delle Carte per il tramite di terminali P.O.S. (di seguito "transazioni elettroniche"), l'Esercente deve:
- operare secondo quanto previsto dalle istruzioni di utilizzo del terminale, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;
 - una volta effettuata l'operazione, far sottoscrivere al Titolare l'apposita ricevuta stampata dal terminale, controllando la corrispondenza della firma con quella risultante sulla Carta. In caso di dubbio, l'Esercente deve confrontare la firma con quella apposta su idoneo documento di identità del Titolare (annotando gli estremi sul documento di vendita) e, se del caso, contattare la Società;
 - in alternativa alla sottoscrizione della ricevuta, ove previsto, far digitare al Titolare il codice P.I.N. (Personal Identification Number);
 - consegnare al Titolare la copia della ricevuta e trattenere presso di sé l'originale, conservandolo per i tredici mesi successivi;
 - fornire, su richiesta della Società, l'originale della predetta ricevuta, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta;
 - fornire altresì, sempre su richiesta della Società, copia della documentazione attestante la fornitura delle merci e/o la prestazione dei servizi (fattura, scontrino fiscale, eccetera);
 - controllare sistematicamente l'avvenuto scarico delle transazioni elettroniche, segnalando alla Società o alla Banca eventuali anomalie riscontrate.
 - Nel caso di utilizzo di un terminale POS per l'accettazione delle carte con tecnologia contactless, quanto sopra previsto ai punti b), c), d), e) dovrà essere osservato solo se l'importo della transazione sarà superiore all'importo soglia definito per tale servizio. Al di sotto della soglia dovrà essere fornita la stampa dello scontrino dell'operazione al cliente solo su richiesta dello stesso.

Art. 4 - Accredito dell'importo delle operazioni effettuate tramite POS

L'Esercente riconosce che, sull'importo di ogni transazione elettronica, spetterà alla Società una commissione nella misura percentuale indicata nel presente accordo e confermata con la comunicazione scritta di cui al successivo art. 16, autorizzandone sin d'ora, irrevocabilmente, l'addebito sul Conto Corrente secondo una delle seguenti modalità:

- P.O.S. netto: la Banca o la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell'Esercente per un importo pari all'ammontare delle transazioni elettroniche al netto delle commissioni applicate;
- P.O.S. lordo: la Banca o la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell'Esercente per un importo pari all'ammontare lordo delle transazioni elettroniche. Mensilmente, la Società addebiterà il suddetto Conto Corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle operazioni registrate nell'estratto conto.

Art. 5 - Accettazione delle carte tramite utilizzo della macchina Imprinter

5.1 Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 3.1, l'Esercente può accettare le Carte mediante l'utilizzo di macchina imprinter e con la compilazione di documenti di vendita (di seguito anche "voucher"), solo se sprovvisto di POS o in caso di non funzionamento dello stesso.

5.2 Le operazioni mediante l'utilizzo della macchina imprinter possono essere effettuate esclusivamente con Carte che riportino in rilievo il cognome e nome del Titolare, il numero e la data di scadenza delle Carte stesse.

5.3 L'Esercente deve riprodurre, esclusivamente a mezzo macchina imprinter, i dati della Carta, la propria denominazione e il proprio codice identificativo sui documenti di vendita e/o sulle note di storno di cui al successivo art. 6, completati in ogni loro parte. Tali documenti vengono forniti dalla Società all'Esercente. I documenti di vendita compilati a mano dall'Esercente non sono ritenuti validi dalla Società e quindi non possono essere rimborsati.

5.4 La Carta è valida per pagamenti di qualsiasi importo, fermo restando che l'Esercente dovrà, in ogni caso, richiedere ai numeri telefonici dei centri autorizzativi forniti dalla Società all'Esercente medesimo, la preventiva autorizzazione alla vendita e, se concessa, dovrà riportarne i dati identificativi (rappresentati da un codice alfa numerico) nella casella appositamente stampata sul documento di vendita. E' facoltà dei centri autorizzativi suddetti

richiedere all'Esercente l'identificazione del Titolare.

5.5 La Società non riconosce come valide le operazioni poste in essere senza l'osservanza di quanto stabilito nel presente articolo o artificiosamente frazionate in più documenti di vendita per eludere la predetta procedura e ha quindi il diritto di respingere dette operazioni effettuando a carico dell'Esercente lo storno per l'intero importo.

5.6 L'accettazione tramite macchina imprinter non può essere effettuata per le Carte Elettroniche (che prevedono il solo utilizzo in modalità elettronica) e quelle recanti il marchio China UnionPay.

Art. 6 - Compilazione dei documenti di vendita e delle note di storno

6.1 I documenti di vendita e le note di storno dovranno sempre riportare i seguenti dati:

- dati rilevati esclusivamente tramite macchina imprinter
 - numero, periodo di validità o data di scadenza della Carta;
 - nome e cognome del Titolare;
 - denominazione e codice identificativo dell'Esercente;
- dati compilati manualmente dall'Esercente
 - importo e data dell'operazione;
 - numero di autorizzazione;
 - se del caso, estremi del documento di identità del Titolare

Non sono validi i documenti e le note di storno redatti senza l'osservanza di quanto prescritto dal comma precedente ed in particolare quelli formati o sottoscritti irregolarmente, illeggibili o incompleti nei dati.

6.2 I documenti di vendita devono essere sottoscritti dal Titolare; le note di storno devono essere sottoscritte dall'Esercente, nonché dal Titolare se presente.

6.3 L'Esercente deve far firmare al Titolare i suddetti documenti e note, accertando la corrispondenza della firma con quella apposta sulla Carta.

In caso di dubbio, l'Esercente deve confrontare la firma con quella apposta su idoneo documento di identità del Titolare (annotando gli estremi sul documento di vendita) e, se del caso, contattare la Società.

6.4 L'Esercente, indipendentemente dalla modalità di accettazione della carta, qualora ritenga di accogliere l'eventuale richiesta di restituzione o sostituzione della merce, ovvero di mancata utilizzazione, totale o parziale, del servizio, non può, successivamente alla presentazione degli ordini di pagamento relativi all'operazione, restituire denaro al Titolare della Carta ma deve regolare la transazione richiedendo il relativo storno alla Società.

Art. 7 - Procedura per l'accredito dei documenti di vendita e/o l'addebito delle note di storno

7.1 Dopo la compilazione dei documenti di vendita e/o delle note di storno (che si compongono dell'originale per la Società, della copia per il Titolare e di quella per l'Esercente) l'Esercente deve:

- consegnare al Titolare la copia del voucher di sua spettanza, al momento della vendita, della restituzione della merce o dello storno per mancata/incompleta esecuzione del servizio;
- inoltre l'originale alla Società tramite lettera raccomandata entro il terzo giorno non festivo dalla data di emissione del documento di vendita e/o dalla nota di storno. L'Esercente riconosce che, sull'importo di ogni documento di vendita, spetterà alla Società una commissione nella stessa misura percentuale indicata nel presente accordo e confermata con la comunicazione scritta di cui al successivo art. 16. La commissione verrà trattenuta dalla Società all'atto dell'accredito sul Conto Corrente dell'importo del documento di vendita.

Le commissioni dovute dall'Esercente saranno mensilmente oggetto di un estratto conto emesso dalla Società. Sullo stesso estratto conto saranno evidenziate eventuali differenze, per errori di calcolo rispetto alla commissione pattuita o per altri errori rilevati e le relative ragioni di credito o di debito per conguaglio, che potranno essere regolate dalla Società, di propria iniziativa, sul Conto Corrente dell'Esercente.

c) trattenere e conservare la copia per l'Esercente per un periodo minimo di tredici mesi dalla data dell'operazione (da fornire alla Società su semplice richiesta, per eventuali verifiche) nonché copia della documentazione attestante la fornitura delle merci e/o la prestazione dei servizi (fattura, scontrino fiscale, etc.).

7.2 Per effetto del pagamento, la Società si surroga in tutti i diritti, azioni ed eventuali garanzie dell'Esercente nei confronti del Titolare della Carta.

7.3 Resta comunque inteso che ogni responsabilità per eventuali contestazioni o reclami del Titolare relativi alla fornitura di merci e/o servizi o al disconoscimento della transazione è ad esclusivo carico dell'Esercente.

Art. 8 - Sospensione e rimborso dei pagamenti

8.1 La Società si riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, il pagamento dei documenti di vendita all'Esercente e ciò allo scopo di poter controllare che le transazioni siano state effettivamente e regolarmente eseguite.

La comunicazione di sospensione del pagamento ha effetto immediato e può essere fatta anche mediante semplice comunicazione verbale.

L'Esercente si impegna a fornire alla Società ogni notizia e informazione sulle operazioni relative ai documenti di vendita per i quali fosse stata dalla Società disposta la sospensione del pagamento nonché a consentire alla Società medesima ogni possibile controllo anche in ordine alla documentazione fiscale relativa alle singole operazioni effettuate.

8.2 La Società ha comunque diritto al rimborso, anche nell'interesse di terzi, di quanto corrisposto all'Esercente, nel caso di documenti di vendita già pagati e che risultassero successivamente irregolari ai sensi delle condizioni di cui al presente Contratto addebitando di propria iniziativa il Conto Corrente dell'Esercente medesimo.

Art. 9 - Data Valuta

La data valuta di accredito dell'importo delle transazioni e di addebito delle commissioni sono riportate nel prospetto "Condizioni economiche".

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE PER L'ESERCENTE**Art. 10 - Obblighi dell'Esercente**

10.1 L'Esercente deve:

- a) accettare la Carta anche per importi di minima entità ed in qualunque periodo dell'anno ed astenersi dal privilegiare altri mezzi di pagamento o di credito;
 - b) applicare al Titolare, al momento del pagamento, gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali sconti, abbuoni, saldi od operazioni similari, praticati alla clientela che utilizza altri strumenti di pagamento;
 - c) accettare la restituzione o la sostituzione di beni e/o servizi già forniti al Titolare con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela;
 - d) accettare la Carta solo per i beni e/o servizi che costituiscono oggetto della propria attività con esclusione di qualunque corresponsione di differenze e/o anticipi di denaro contante o equivalente;
 - e) evitare di frazionare le operazioni di vendita in più transazioni elettroniche e/o in più documenti di vendita;
 - f) esporre per tutta la durata del presente Contratto, in modo evidente, all'esterno o all'interno dell'esercizio, le vetrofanie e gli altri eventuali materiali forniti dalla Società;
 - g) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole economiche del presente Contratto;
 - h) approvigionarsi tempestivamente, presso la Società o presso la propria Banca, del materiale operativo necessario per l'esecuzione del presente Contratto (ordini di pagamento, note di storno, ecc.);
 - i) astenersi dal presentare ordini di pagamento prima della consegna della merce;
 - l) conservare, nel caso in cui la merce acquistata debba essere prodotta o spedita, la prova dell'avvenuta consegna o spedizione della merce dopo aver concordato per iscritto con il Titolare le modalità di spedizione e consegna;
 - m) consentire che il suo nominativo sia inserito gratuitamente in guide, elenchi e pubblicazioni curate dalla Società o dai circuiti internazionali, esonerando la stessa da ogni responsabilità derivante da errori o inesattezze
 - n) segnalare immediatamente per iscritto alla Società la cessazione dell'attività, la cessione dell'azienda, variazioni in genere della proprietà o della gestione della stessa, variazioni nella natura dell'attività svolta, nonché ogni variazione di altri dati indicati nel presente Contratto, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dall'omissione o dal ritardo di tale segnalazione
 - o) istituire adeguatamente il proprio personale addetto alle vendite circa le modalità di esecuzione del presente Contratto affinché la Carta sia accettata prontamente e correttamente;
 - p) trattenerne e conservare le ricevute POS, copia degli ordini di pagamento e delle note di storno per un periodo non inferiore a tredici mesi dalla data dell'operazione per consentire ricerche e controlli da parte della Società; in ogni caso, l'Esercente è obbligato a conservare tali dati/documenti nel rispetto degli Standard di Sicurezza sui dati previsti dalla vigente normativa e comunque idonei a garantire la sicurezza e l'integrità dei dati medesimi.
 - q) trattenerne e tagliare verticalmente la Carta qualora ne faccia espressa richiesta la Società (anche tramite apposito messaggio del terminale POS al momento dell'utilizzo della Carta) dandone immediata comunicazione scritta alla Società medesima.
 - r) riconoscere alla Società la commissione prevista, nella misura percentuale indicata nel presente accordo e confermata con la comunicazione scritta di cui al successivo art. 16.
- 10.2 Nel caso di inosservanza, da parte dell'Esercente, degli obblighi e delle regole comportamentali posti a suo carico dal presente Contratto, la Società si riserva di non rimborsare le transazioni, fermi restando i casi di sospensione e recesso previsti dagli artt. 15, 16 e 17.

Art. 11 - Estratto Conto

Per ogni mese solare, per le transazioni effettuate con Carte presso l'Esercente e per gli eventuali storni, la Società invia e/o rende disponibile mensilmente o con la diversa periodicità consentita dalle norme vigenti, un estratto conto comprensivo delle commissioni di cui all'art. 7.1.

L'Esercente potrà consultare l'estratto conto, previa registrazione e adesione al servizio, su area riservata e protetta di apposito sito internet.

Art. 12 - Trattamento dei dati dei Titolari

L'Esercente si impegna a custodire con la massima diligenza professionale i dati dei Titolari delle Carte ed a trattarli nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali nonché degli Standard di Sicurezza sui Dati previsti dai Circuiti Internazionali e consultabili nel Portale Esercenti del sito www.cartasi.it. L'Esercente si impegna altresì a trattare tali dati in maniera lecita, sicura, riservata e limitatamente alle finalità connesse al presente Contratto.

L'accesso ai dati deve essere consentito solo al personale addetto e autorizzato al fine di garantire che i dati stessi non vengano utilizzati in maniera illegittima o non conforme alle finalità di raccolta e per evitare l'accesso a tali dati da parte di terzi non autorizzati.

I dati dei Titolari delle Carte non possono essere trasmessi, salvo per eventuali esigenze di carattere giudiziario, a terze parti diverse dalla Società, dalla Banca e/o da soggetti dalle stesse designati.

La trasmissione dei dati ai soggetti autorizzati deve essere comunque effettuata in modo sicuro.

In caso di uso illecito dei dati, anche da parte di terzi, derivante dal mancato rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, l'Esercente è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa quella dei Circuiti Internazionali.

La Società si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'Esercente per ogni conseguenza pregiudizievole.

Art. 13 - Dati informativi riguardanti l'Esercente

L'Esercente anche per il periodo successivo alla vigenza del presente Contratto, acconsente che il suo nominativo ed i suoi dati identificativi vengano inseriti in un elenco comune

formato da società emittenti carte di credito, relativo agli esercizi presso i quali sono state negoziate carte rubate, smarrite, contraffatte o falsificate o comunque da chiunque utilizzate con modalità e per scopi non conformi alle finalità del presente Contratto, nonché qualora versi in condizioni che denotino le sue incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, esonerando la Società stessa da ogni responsabilità derivante da errori o inesattezze nella trasmissione o elaborazione dei dati in esso riportati e senza obbligo di comunicazione di tale inserimento.

Art. 14 - Estensione del Contratto ad altre Carte

L'Esercente accetterà, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni contenute nel presente Contratto, nonché a quelle successivamente comunicate ai sensi del successivo art. 15, eventuali altre Carte che la Società indicherà per iscritto, precisando di volta in volta denominazione e caratteristiche, anche in relazione ad ulteriori funzioni della Carta.

Art. 15 - Modifiche delle condizioni economiche e contrattuali

Tutte le condizioni previste dal Contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; esse potranno essere modificate unilateralmente dalla Società, anche in senso sfavorevole all'Esercente, qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di applicazione, mediante comunicazione scritta (anche tramite l'estratto conto) in conformità alla normativa vigente. In tal caso, l'Esercente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione. In caso di recesso a seguito della variazione delle condizioni l'Esercente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

L'Esercente rimarrà comunque obbligato all'adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione di recesso.

Art. 16 - Validità e durata dell'Accordo

16.1 L'Accordo ha efficacia dal momento dell'eventuale accettazione della richiesta di convenzionamento: in questo caso la Società invia all'esercente una comunicazione scritta di conferma con la quale comunica, tra l'altro, il relativo codice identificativo e la misura percentuale della commissione applicata alle differenti tipologie di transazioni.

16.2 Il presente Accordo è stipulato a tempo indeterminato ed ha validità sino a quando una delle parti, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, ne dia disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrare alla controparte con qualsiasi mezzo.

La comunicazione di disdetta, se inviata dalla Società, dovrà prevedere un preavviso di due mesi, fatti salvi i casi di recesso per giustificato motivo.

In ogni caso di risoluzione e/o di cessazione del presente Contratto l'Esercente:

- a) non potrà compiere ulteriori operazioni con le Carte di Pagamento;
- b) dovrà corrispondere alla Società le commissioni inerenti alle operazioni effettuate fino alla data di efficacia del recesso o della risoluzione dell'Accordo;
- c) dovrà restituire immediatamente alla Società tutto il materiale da quest'ultima fornitogli nonché rimuovere le vetrofanie relative al servizio.

Per qualsiasi caso di recesso non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico dell'Esercente.

Art. 17 - Sospensione del Contratto

La Società ha facoltà di sospendere, con efficacia immediata, a suo insindacabile giudizio l'operatività del presente Contratto, dandone comunicazione all'Esercente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi poi per iscritto, che consenta la conoscenza della sospensione stessa.

Art. 18 - Comunicazioni all'Esercente

L'invio di eventuali notifiche e/o di ogni altra comunicazione o dichiarazione eseguite ai sensi del presente Contratto o da esso consentite, sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dall'Esercente nel Contratto stesso o comunicati successivamente, in forma cartacea o mediante posta elettronica.

Art. 19 - Comunicazioni alla Società

L'invio di comunicazioni alla Società dovrà essere effettuato dall'Esercente agli indirizzi/recapiti indicati nei Fogli Informativi.

Art. 20 - Reclami ricorsi e conciliazioni

L'Esercente può presentare un reclamo alla Società, per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi. La Società darà riscontro entro 30 giorni indicando in caso di accoglimento i tempi previsti per l'adempimento.

Se l'Esercente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, attivare procedure di arbitrato e conciliazione che l'Esercente e la Società possono proporre per il tramite di specifici organismi riconosciuti dalla legge (quali ad esempio il Conciliatore Bancario Finanziario), nonché presentare esposto a Banca d'Italia.

In caso di eventuali violazioni si applicano alla Società le sanzioni amministrative di cui al Titolo IX del T.U. Bancario ed al Titolo II del D. Lgs. 11/2010. L'Esercente può, da ultimo presentare esposto a Banca d'Italia. In caso di eventuali violazioni si applicano alla Società le sanzioni amministrative di cui al Titolo IX del T.U. Bancario ed al Titolo II del D. Lgs. 11/2010.

Art. 21 - Tutela dei dati personali

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisirà, durante tutto il corso del Contratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.